



TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 1161/09	Sent.
N° 9829	Cron.
N° 1034	Rep.

A

Appello:  
intercod.  
mobiliare

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA  
 SEZIONE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Bruno	BERLETTANO	Presidente
Dott. Paola	MONTANARI	Giudice Relatore
Dott. Antonella	PALUMBI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3261/2006 R.G.  
promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in C/O BERNARDINI MANES  
STRADA MAGGIORE, 37 - BOLOGNA, presso e nello studio  
dell'avv. FRANCHI GIOVANNI che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in VIA SIEPELUNGA 59 -  
BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. DE CAPOA  
ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente all'avv.  
PELLEGRINI FABIO;

*Om*

Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

*1*  
*mm*



CONVENUTA

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti finan., vendita di prodotti finanz., cartolarizzazione di crediti, contratti di borsa)"

### CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

*"Precisa le conclusioni come da istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 D. Lgs. 5/03 depositata il 24-5-2006"*.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

*"Precisa le conclusioni come da memoria ex art. 10 D. Lgs. 5/2003 depositata il 24-5-2006"*.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Paola MONTANARI.

Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti.  
Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:

Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

2



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] esponendo:

- di essere titolare di obbligazioni acquistate il 21-2-2002 fuori mercato, per l'importo complessivo di Euro 71.869,13, emesse dalla Parmalat Finance Corporation, società finanziaria con sede in Olanda e con capitale sociale irrisorio rispetto al prestito obbligazionario emesso;
- che nel dicembre 2003 la capogruppo SpA Parmalat Finanziaria aveva pubblicamente comunicato l'impossibilità di far fronte al pagamento delle obbligazioni;
- che le difficoltà delle aziende del gruppo si erano, poi, a tal punto aggravate da giustificare la loro ammissione all'amministrazione straordinaria;
- che, con sentenza n. 1 dell'8-1-2004, il Tribunale di Parma aveva dichiarato lo stato di insolvenza della SpA Parmalat Finanziaria e che, successivamente, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della maggior parte delle società del gruppo;
- che, nonostante le proprie richieste, il convenuto istituto di credito non aveva rilasciato copia del contratto d'acquisto, donde la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam;
- che la denominazione dei titoli apposta sulla nota informativa era stata semplicemente Parmalat F. ciò che rendeva impossibile


  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

3



per il cliente comprendere che non stava acquistando titoli italiani bensì titoli di una società fittiziamente olandese, privi di prospetto informativo e vendibili solo ad investitori istituzionali;

- di aver ricevuto rassicurazioni dalla banca circa la sicurezza dell'investimento e di non essere invece stato avvertito della reale situazione patrimoniale e della non corretta gestione del gruppo Parmalat, dell'essere le obbligazioni emesse da una società estera avente un capitale sociale ridicolo rispetto agli importi delle emissioni obbligazionarie e priva di qualsiasi patrimonio, dell'essere i titoli privi di rating e di prospetto informativo, vendibili solo a investitori istituzionali;
- che la propria volontà negoziale era stata manifestata in presenza di una falsa rappresentazione della realtà riconoscibile da parte della banca;
- che le obbligazioni acquistate erano prive di prospetto informativo o avevano un prospetto falso o errato e che le banche appartenenti al consorzio di collocamento avevano l'obbligo di non venderle a risparmiatori privati;
- la violazione da parte della convenuta dei doveri imposti dall'art. 21 T.U.F. atteso che la società capogruppo aveva debiti ingenti, le emissioni del 2001 e del 2002 avevano soprattutto la finalità di consentire il pagamento degli interessi relativi alle emissioni precedenti, erano prive di rating e di prospetto informativo, i bilanci delle società del gruppo lasciavano presagire il default finale, le obbligazioni erano emesse da

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

4





societa' disciplinate da ordinamenti non prevedenti norme quali l'art. 2410 c.c. vietanti l'emissione di obbligazioni per importi superiori al capitale sociale versato ed esistente;

- che proprio la necessita' di emettere obbligazioni senza i vincoli di cui all'art. 2410 c.c. aveva reso indispensabile la costituzione di una societa' in Olanda;

- che la convenuta banca aveva agito in conflitto di interesse alienando merce che aveva in "cassa".

Concludeva l'attore chiedendo che il Tribunale, in via di gradato subordine:


1) accertasse la nullita' dei singoli contratti intercorsi tra se' e la ~~\_\_\_\_\_~~, ovvero annullasse tali contratti con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni ed alla restituzione dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat,

b) accertasse la violazione da parte della banca delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto, la condannasse a risarcirgli tutti i danni, pari all'importo corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli,

oltre, in ogni caso, alla somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno esistenziale o non patrimoniale, agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2x co. c.c.

La ~~\_\_\_\_\_~~ si costituiva in giudizio eccependo:


- che il 7-12-2001 ~~\_\_\_\_\_~~ aveva sottoscritto un contratto di "Apertura di conto corrente, deposito titoli ed intermediazione

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

5



- in valori mobiliari" contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 30 Reg. Consob n. 11522;
- che il 20-7-2000 l'attore aveva sottoscritto un regolare ordine di acquisto di titoli obbligazionari della società Parmalat Finance per il valore nominale di Euro 70.000,00;
  - che nei primi anni di detenzione dei titoli l'attore aveva incassato cedole annuali per complessivi Euro 3.826,58;
  - che trattavasi di investimento autonomamente scelto dal [redacted] e non suggeritogli da [redacted];
  - non esservi stata nella fattispecie una sollecitazione all'investimento, ma un collocamento privato mediante l'attività dell'intermediario nella veste di soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, collocamento svincolato dall'obbligo del prospetto informativo;
  - di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 28 del reg. Consob consegnando all'attore il Documento sui rischi generali, fornendo al [redacted] oralmente tutte le informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e segnalando l'inadeguatezza dell'acquisto de quo;
  - di non aver agito in conflitto di interessi avendo acquistato i titoli dalla [redacted];
  - la necessità, comunque, di quantificare l'importo, in ipotesi, da restituire tenendo conto del valore ancora posseduto dalle obbligazioni Parmalat;
  - che, in ipotesi di risoluzione dei contratti, gli obblighi restitutori

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.



dovrebbero incombere sul venditore dei titoli e non già sull'intermediario;

- che il danno potrebbe dirsi verificato solo, ove il debitore non corrispondesse il dovuto e tenuto conto, altresì, della proposta di aderire al Comitato per la difesa dei possessori di bond Parmalat clienti del Gruppo Sanpaolo Imi costituito a Torino il 2-2-2004;


- l'aleatorietà dell'investimento in titoli obbligazionari e la necessità di tener conto di quanto la violazione in ipotesi riscontrata abbia inciso nella causazione della lamentata perdita.

Concludeva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande o, in via subordinata, l'applicazione del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c. e, in via riconvenzionale, la declaratoria dell'obbligo di [redacted] di restituire a [redacted] le obbligazioni nonché il controvalore delle cedole percepite, con esplicita riserva di adempimento dopo la consegna dei titoli.

Successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 D. Lgs. 5/2003, il Giudice designato fissava l'udienza collegiale del 12-6-07 ammettendo i mezzi di prova hinc et inde dedotti.

Alla fissata udienza il Collegio, revocando il decreto emesso dal Giudice designato, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti rinviando la causa per discussione all'udienza collegiale del 14-10-2008.

A quest'ultima udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.



### Motivi della decisione


L'azione promossa da [redacted] trae origine dalla pretesa violazione da parte dell'istituto bancario convenuto di una pluralita' di norme contenute nel decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. T.U.F.) e nel regolamento di attuazione dell'1-7-1998 n. 11522.

Il T.U. 58/1998 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed il successivo regolamento attuativo dell'1-7-1998 hanno puntualmente specificato i doveri degli intermediari in strumenti finanziari, dando corpo ad una normativa la quale integra lo statuto dell'intermediario finanziario e che, in quanto tale, deve applicarsi come regola generale di comportamento a tutte le operazioni eseguite dall'intermediario.

E se il rapporto con quest'ultimo puo' senz'altro inquadrarsi nella figura giuridica del mandato, il riferimento a tale figura deve essere fatto tenendo presente la complessita' degli obblighi posti a carico dell'intermediario dalla legge speciale.

In particolare, la negoziazione dei prodotti finanziari deve avvenire secondo le regole specificate nel TUF e nel regolamento attuativo della Consob, regole le quali delineano doveri il cui adempimento va valutato alla stregua dell'art. 1176 co. 2 c.c. e che divengono, quindi, indicative della specifica diligenza professionale richiesta all'intermediario finanziario.

L'indagine giudiziale deve prendere le mosse dall'esame del

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

8







programma negoziale sottoscritto fra le parti alla luce della normativa di settore. Iniziando l'analisi dai lamentati vizi formali, giova evidenziare come la dizione "contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento" contenuta nell'art. 23 TUF sembra circoscrivere l'obbligo formale della scrittura ad substantiam al solo contratto c.d. quadro, cioè al contratto che disciplina il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.

Se in base all'articolo 30 lett. c) Delibera Consob 11522/98 le parti sono libere di individuare le modalità con le quali il cliente impartisce ordini e disposizioni, se ne deduce che l'obbligo della forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 23 TUF riguarda unicamente il c.d. contratto-quadro rimanendo, invece, libere le parti di determinare le modalità di esecuzione di tale contratto.

Nella fattispecie il c.d. contratto-quadro è quello datato 7-12-2001 (prodotto dalla convenuta Banca come documento n. 2) ed è, quindi, antecedente all'ordine 21/2/2002 (prodotto in copia dalla convenuta banca come documento n. 3) che ne rappresenta una esecuzione.

Esclusa, per quanto esposto, una nullità di tale ordine sotto il profilo formale, occorre valutare se la condotta tenuta dalla convenuta in occasione dello stesso sia stata caratterizzata dalle lamentate violazioni delle regole poste dal decreto legislativo 58/1998 e dal relativo regolamento di attuazione.

A tal proposito giova premettere l'ininfluenza della circostanza

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

9



addotta dalla convenuta a propria difesa dell'essere l'ordine stato autonomamente impartito dall'investitore e non da essa consigliato.

Con comunicazione n. DI/30396 del 21-4-2000, la Consob ha, infatti, precisato che "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti ..." e, del resto, gli obblighi imposti dall'art. 21 del D. Lgs. 58/1998 riguardano le prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori senza ulteriori specificazioni: se ne ricava che tali obblighi sussistono anche nell'ipotesi della semplice ricezione ed esecuzione degli ordini impartiti dai clienti (cfr. anche Cass. civ. sez. I sent. 17340/2008).

All'art. 26 del Regol. Consob si legge: "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori... acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari ... da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire".

Al punto 2 dell'art. 28 si legge: "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Dalle citate norme e' desumibile a carico degli intermediari, e nell'interesse degli investitori, un obbligo di conoscenza sui prodotti offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza,

Tribunale Civile di Bologna, N° 3261/2006 R.G.

10



alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione al pubblico dei consumatori.

Si tratta di conoscenza che l'investitore-risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire. E' stato, quindi, correttamente affermato che i doveri imposti all'intermediario si sostanziano essenzialmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare.

L'art. 29, 1<sup>a</sup> co. del regolamento Consob impone, poi, agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non e' opportuno procedere alla sua esecuzione.

Qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

La norma regolamentare dispone, cioe', che, in presenza di una operazione non adeguata, l'intermediario debba astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore dei motivi dell'inadeguatezza ed abbia ottenuto dal

  
Tribunale Civile di Bologna ; N° 3261/2006 R.G.

11




medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente.  
Poiche' a norma dell'art. 23 co. 6~~8~~ del D. lgs. 58/1998 l'onere di provare di aver adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera come intermediario finanziario incombe sullo stesso, quanto prescritto dal citato articolo 29 e' unicamente interpretabile come onere di prova scritta da parte dell'intermediario delle specifiche informazioni fornite all'investitore.

La prova offerta nel presente giudizio dalla ~~\_\_\_\_\_~~ e' rappresentata dalla copia dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat di cui al gia' citato documento n. 3 del fascicolo della convenuta, documento in cui, sotto il titolo "Comunicazioni della Banca", e' barrata la casella corrispondente alla seguente dicitura: " La informiamo che l'ordine si riferisce a un'operazione che, in base alle informazioni in nostro possesso, risulta - anche per gli elementi di rischio in essa contenuti - per Lei inadeguata".

Senonche', in base al combinato disposto degli articoli 21, comma 1, D. Lgs. 58/1998 e 28 co. 2 e 29 del regolamento Consob, la generica informazione di rischiosita' non risponde alla prescrizione di informare adeguatamente l'investitore degli specifici rischi connessi all'investimento.

Il generico avvertimento, al pari delle informative contenute nel documento sui rischi in generale, non mette al corrente l'investitore delle concrete ragioni per cui non e' opportuno

MP

  
Tribunale Civile di Bologna N° 3261/2006 R.G.

12



procedere all'operazione.

La convenuta banca, attraverso la dicitura "operazione che, in base alle informazioni in nostro possesso, risulta - anche per gli elementi di rischio in essa contenuti - per lei inadeguata" apposta sull'attestazione dell'ordine prodotta come documento n. 3, ha confessato l'inadeguatezza dell'operazione e di essere consapevole di tale inadeguatezza.

Del resto il Collegio condivide e fa proprie le affermazioni contenute in atto di citazione secondo le quali nel caso di specie la convenuta banca non ha portato a conoscenza del risparmiatore fatti assai significativi come il trattarsi di obbligazioni prive di prospetto in quanto destinate unicamente ad investitori istituzionali, emesse da una società costituita all'estero ed, altresì, facente parte di un gruppo comprendente società aventi bilanci con indicatori fortemente negativi.

Tali fatti identificavano un'operazione altamente rischiosa che non avrebbe potuto essere conclusa ex art. 29 senza un ordine scritto dell'investitore nel quale risultasse chiaramente, e sempre in forma scritta, che la banca aveva portato tali specifici fatti a conoscenza dell'investitore, ottenendo dallo stesso l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente.

L'autorizzazione de qua e' stata si' ottenuta dalla ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, ma a seguito di un'informativa del tutto generica, per di piu' rappresentata dal segno apposto su una clausola prestampata (e) quindi, per nulla rispondente agli obblighi

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

13



informativi imposti all'intermediario dalla normativa di settore.

In particolare, va sottolineato come il prospetto informativo sia il documento attraverso il quale chi intende effettuare una sollecitazione all'investimento comunica all'Autorita' di vigilanza (Consob) ed al mercato le caratteristiche dell'operazione che vuole realizzare e fornisce le informazioni che, a seconda della peculiarita' dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinche' gli investitori possano raggiungere un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sulla evoluzione dell'attivit  dell'emittente.

Il prospetto informativo e' "il biglietto da visita" dell'emittente secondo schemi predisposti dall'autorita' di controllo ed ha come finalita' primaria quella di assicurare all'investitore finale massima trasparenza e informazione, cos  come previsto dalla normativa comunitaria.

Il prospetto informativo e' indirizzato sia agli investitori che ai loro consiglieri finanziari, posto che il consigliere e' il lettore referenziato del prospetto.

Il prospetto informativo e' conditio sine qua non per effettuare la sollecitazione al pubblico risparmio, mentre l'obbligo del prospetto informativo non assiste le offerte rivolte agli investitori professionali (art. 100 TUF co. 1 lett. A).

E', pertanto, da ritenere che i titoli de quibus fossero destinati agli investitori istituzionali, cioe' alle banche e alle societa' finanziarie, in quanto erano privi del c.d. prospetto informativo

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

14



approvato dalla Consob secondo quanto previsto dall'art. 94 del TUF.

Tuttavia, quando tutta la disciplina legislativa e regolamentare si impernia sull'obbligo di informare dei rischi che l'operazione di investimento comporta, non ci si puo' trincerare dietro all'asserzione dell'insussistenza dell'obbligo di prospetto informativo.

Ritiene, infatti, il Collegio che la negoziazione di un titolo privo di prospetto (in quanto non destinato all'investitore cd retail) senza che l'intermediario porti tale fatto a conoscenza del risparmiatore, basti a qualificare come negligente, imprudente ed imperita l'attivita' dell'operatore finanziario per inosservanza di leggi e regolamenti.

Si ritiene, pertanto, accertata nella fattispecie la violazione dei doveri di informarsi e di informare incombenti sulla banca negoziatrice e, in particolare, l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli venduti e sulla non destinazione degli stessi ai risparmiatori.

Ne' puo' valere come esimente per la banca la circostanza che l'attore avesse gia' in precedenza acquistato titoli ad alto rischio. L'acquisto di tali titoli non basta, infatti, a rendere l'investitore un operatore qualificato, cioe' un soggetto esperto ed in grado di valutare i rischi dell'operazione (cfr. anche Cass. sent. 17340/2008).

Occorre, poi, osservare come l'attore abbia configurato la

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

15



violazione degli obblighi posti sulla convenuta dalla legislazione di settore non tanto in termini di una inadeguatezza dell'investimento al proprio profilo soggettivo, quanto in termini di investimento "oggettivamente" inadeguato, in quanto avente ad oggetto titoli le cui caratteristiche di elevata rischiosita' erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della convenuta ed avrebbero, altresì, dovuto formare oggetto di specifiche informative.



~~Il generico avvertimento di non adeguatezza dell'operazione non ha assolto all'onere in questione.~~

Secondo un maggioritario indirizzo giurisprudenziale la violazione dell'obbligo del venditore di informare costituisce inadempimento in quanto: "nei contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui agli artt. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c. si estendono anche alle c.d. obbligazioni collaterali di protezione e informazione che presuppongono e richiedono una capacita' discretiva.

Anche il Collegio e' orientato nel senso di ravvisare nel difetto di adeguate informative un difetto c.d. funzionale, cioè un grave inadempimento da parte dell'intermediario agli obblighi che la legge ricollega al mandato conferito e assunto con la sottoscrizione del c.d. contratto-quadro.

La conseguenza di tale difetto funzionale ~~è~~ la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto i titoli de quibus.

Il danno derivante dall'inadempimento altro non e' che la

Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

16





verificazione del rischio che una corretta attivita' informativa, cioe' l'adempimento dell'intermediario, avrebbe palesato all'investitore, cioe' il rischio di perdere il capitale investito.

L'inadempimento e', cioe', nella fattispecie rappresentato dalla violazione di regole di comportamento codificate proprio allo scopo di evitare eventi dannosi del tipo di quello in concreto verificatosi.

La relazione causale tra inadempimento ed evento dannoso e', pertanto, in re ipsa.

In ogni caso nell'ipotesi di risoluzione contrattuale valgono i principi dettati dall'art. 2033 c.c.: se il negozio e' stato eseguito chi ha effettuato la prestazione ha diritto alla sua restituzione secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Chi ha eseguito un pagamento ha, quindi, diritto a ripetere cio' che ha pagato con i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda se questi era in buona fede.

La distinzione prevista dall'art. 2033 c.c. tra "accipiens" in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed "accipiens" in buona fede, tenuto agli interessi ed ai frutti dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147 comma 2 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

Ne consegue che ove la risoluzione del negozio al quale e' collegata la ripetizione dell'indebito sia addebitabile a colpa

Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

17



grave dell'accipiens, trova applicazione la disciplina dell'accipiens in mala fede (Cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. 12541/96 e sez. III sent. 2119/88).

Nella fattispecie e' accertata la colpa della convenuta come violazione agli obblighi di informazione posti a suo carico dalla legge, inadempimento che ha messo l'investitore inconsapevole nella situazione di accollarsi i rischi dell'investimento.

Il rapporto inter partes non e', infatti, una mediazione in senso tecnico in cui la figura del mediatore e' quella di un soggetto terzo che si limita a permettere l'incontro delle volonta' dei futuri contraenti.

Il rapporto inter partes e', come si e' detto, inquadrabile nel mandato e, per la precisione, nel mandato senza rappresentanza implicante la necessita' di un contratto tra il mandante ed il mandatario per riversare sul primo gli effetti del contratto stipulato dal mandatario per conto del mandante.

Ed e' proprio quest'ultimo contratto ad essere in questa sede risolto.

Richiede parte attrice anche il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c. nonche' il risarcimento del danno esistenziale o non patrimoniale.

La restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce, in effetti, un'obbligazione pecuniaria nascente dalla legge cui si applica l'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. lav. 3020/1987).


Ma nessuno dei lamentati danni e' provato, posto che i



Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

18



riconosciuti interessi legali di per se' sono tali da annullare il fenomeno inflattivo, nessuna prova e' stata dedotta in ordine all'asserito danno esistenziale e non sono nella fattispecie ravvisabili ipotesi criminose giustificanti il risarcimento del c.d. danno morale.






 ha, quindi, diritto di ripetere la complessiva somma di Euro 68.042,55 (pari alla differenza tra la somma di Euro 71.869,13 investita nei titoli de quibus e l'importo delle cedole incassate, pari ad Euro 3.826,58) oltre agli interessi legali su tale somma dal 21-2-2002 al saldo.

In accoglimento della domanda restitutoria avanzata dalla convenuta, l'attore va condannato a restituire alla   le obbligazioni di cui all'ordine di acquisto 21-2-2002 (doc. 3 della convenuta).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa azione ed eccezione rigettata;

- 1) condanna la  a pagare a  la somma di Euro 68.042,55, oltre agli interessi legali su tale somma dal 21-2-2002 al saldo;
- 2) condanna  a restituire alla   le obbligazioni di cui all'ordine 21-2-2002 (doc. 3

  
Tribunale Civile di Bologna - N° 3261/2006 R.G.

19



prodotto dalla convenuta;

3) condanna, altresì, la [redacted] a rifondere [redacted] delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.939,00, di cui Euro 966,00 per competenze ed Euro 2.465,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.

Così deciso in data 11/11/2008 nella Camera di Consiglio della  
SECONDA SEZIONE del Tribunale di Bologna.

il Presidente Dott. Bruno BERLETTANO  
il Giudice estensore Dott. Paola MONTANARI

*Bruno Berlettano*  
*Paola Montanari*

Deposito in [redacted]

Oggi - 2 MAR. 2008



*[Signature]*  
Il Giudice Estensore  
Dott. Paola Montanari

*P. 3/3*